

Art. 1 – SEDE

L'"O.N.A.O.O." (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio d'Oliva) ha sede legale in Roma, Piazza Sallustio n. 21 presso l'Unione Italiana delle Camere di Commercio I.A.A. La Segreteria Amministrativa e la Segreteria della "Scuola per Assaggiatori Professionisti di Oli Alimentari d'Oliva" hanno sede in Imperia.
L'Organizzazione non ha fini di lucro.

Art. 2 – SIMBOLO E DISTINTIVO

Il simbolo contrassegnante l'Organizzazione è depositato presso l'Ufficio Marchi e Brevetti della C.C.I.A.A. di Imperia, dal 21/12/1990.

L'uso del distintivo dell'Organizzazione è riservato esclusivamente ai soci O.N.A.O.O.

Art. 3 – SCOPI DELL'ORGANIZZAZIONE

L'Organizzazione:

1. diffonde l'apprendimento dell'arte dell'assaggio sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista operativo. A tal fine è istituita la Scuola per Assaggiatori Professionisti di Oli Alimentari d'Oliva, presso la quale sono tenuti corsi di istruzione professionale;
2. favorisce, valorizza e promuove la tradizionale funzione degli assaggiatori di Olio d'Oliva, controllando e garantendo che questa venga svolta con competenza ed efficienza;
3. svolge opera di propaganda e promozione della professionalità degli associati presso gli Organi Internazionali, lo Stato, le Regioni, le Provincie e gli altri Enti, nonché presso Camere Arbitrali e tutti gli operatori e consumatori del settore affinché questi si avvalgano dell'opera degli Assaggiatori iscritti all'Organizzazione;
4. realizza e promuove studi e ricerche per difendere, tutelare e valorizzare le caratteristiche degli oli d'oliva dalla fase di produzione sino all'estrazione dell'olio, al condizionamento e alla commercializzazione del prodotto;
5. fornisce supporto al sistema camerale, alle amministrazioni centrali e locali, e a tutti gli enti e organismi che lo richiedano, nella realizzazione di eventi di promozione dei prodotti olivicoli, nazionali e internazionali;
6. instaura e mantiene contatti con associazioni e/o organizzazioni, nazionali ed estere, che abbiano comunanza di scopo con l'O.N.A.O.O. favorendo ogni forma di collaborazione per il raggiungimento di obiettivi comuni;
7. propaganda e promuove la cultura degli oli d'oliva tramite corsi, convegni, studi, conferenze, seminari, tavole rotonde e viaggi;

INOLTRE PUÒ:

8. perseguire il riconoscimento da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Consiglio Oleicolo Internazionale;
9. istituire e/o gestire laboratori per esami chimico-fisici;
10. istituire ed organizzare "Panel Test" riconosciuti dalla normativa vigente;
11. svolgere attività di consulenza e informazione tecnica in ambito olivicolo;
12. promuovere l'istituzione e l'assegnazione di borse di studio, premi, riconoscimenti a Enti, Associazioni e privati che si siano distinti nella valorizzazione, promozione e propaganda della cultura degli oli d'oliva;
13. promuovere un'attività di raccordo fra Ministeri, UNIONCAMERE, Enti, Scuole e Università, Associazioni di categoria e Assaggiatori di Oli d'Oliva.

Art. 4 – GRUPPI DI LAVORO

Per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3, l'O.N.A.O.O. potrà avvalersi dell'opera di appositi gruppi di lavoro, di comitati di studio e della collaborazione di qualificati organismi esterni.

Art. 5 – AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Gli associati si distinguono in:

- a) ordinari
- b) sostenitori
- c) di diritto
- d) onorari

Sono soci ordinari tutti coloro che ne fanno richiesta, con ciò accettando il presente statuto e impegnandosi a versare annualmente la quota associativa nella misura e con le modalità determinate dal Consiglio.

I soci ordinari che abbiano partecipato a un corso tecnico ufficiale assaggiatori, superando la prova finale e che abbiano partecipato a un corso avanzato superando l'esame finale ottengono la qualifica di Assaggiatore Professionista O.N.A.O.O.

Sono soci sostenitori le Camere di Commercio, le Unioni Regionali delle Camere di Commercio e tutti gli Enti che ne facciano richiesta impegnandosi a versare annualmente la quota associativa nella misura e con le modalità determinate dal Consiglio.

Sono soci di diritto l'Unione Italiana delle Camere di Commercio e la Camera di Commercio Riviera di Liguria Imperia Savona La Spezia accettando e ratificando integralmente il presente Statuto e inoltre impegnandosi a versare annualmente la quota associativa nella misura e con le modalità determinate di volta in volta dal Consiglio.

Sono soci onorari soggetti indicati dal Consiglio che si siano distinti nel campo dell'economia e delle tecniche olivicola e olearia. I soci onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota associativa.

Art. 6 – RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

La domanda di recesso dall'O.N.A.O.O impegna comunque il socio al pagamento della quota per l'anno in corso. Dette domande dovranno pervenire al Consiglio entro il 30 settembre di ciascun anno e avranno valore dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'esclusione di un associato può essere deliberata dall'Assemblea per gravi motivi, ma dopo tre anni di mancato pagamento della quota sociale il socio è dichiarato decaduto d'ufficio, previa ratifica della decadenza da parte dell'Assemblea. La decadenza non fa venir meno l'obbligo di versamento delle quote associative arretrate. Per qualsiasi problematiche con i soci viene demandato il Tribunale della sede legale dell'Associazione.

Art. 7 – ORGANI

Sono organi dell'O.N.A.O.O.:

- 1) l'Assemblea degli Associati;
- 2) il Consiglio;
- 3) il Presidente;
- 4) i due Vice Presidenti;
- 5) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 6) il Collegio dei Proviviri.

Art. 8 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Associati è composta dai Soci Ordinari, dai Soci Sostenitori e dai Soci di Diritto.

Possono partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di voto, i Soci onorari.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno. Può essere altresì convocata dal Consiglio tutte le volte che lo stesso lo ritenga opportuno e/o necessario nonché, qualora ne facciano esplicita e motivata richiesta con indicazione dell'ordine del giorno, da un decimo degli Associati o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea deve essere convocata a mezzo di invito comunicato ai soci almeno 15 giorni prima della data prevista per la riunione, con qualsiasi mezzo anche elettronico.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea in presenza e in audio/video conferenza.

Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora della riunione e l'ordine del giorno.

In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto in proprio o per delega; in seconda convocazione, il giorno successivo, non è richiesto alcun "quorum" costitutivo. In ogni caso l'Assemblea delibera a maggioranza semplice.

Il diritto di voto deve essere esercitato personalmente o per delega dai soci in regola con i versamenti sociali; la delega deve essere conferita per iscritto e può essere rilasciata soltanto ad altro associato della propria categoria.

Ciascun associato non può avere più di tre deleghe.

Spetta all'Assemblea:

1. approvare entro il 30 giugno di ciascun anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'anno successivo;
2. eleggere cinque membri del Consiglio;
3. eleggere i membri, effettivi e supplenti, del Collegio dei Revisori;
4. eleggere i membri del Collegio dei Proviviri;
5. deliberare l'espulsione di un socio.

Art. 9 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Presidente o, su richiesta, dal Consiglio, dal Collegio dei Revisori dei Conti o da un decimo dei Soci in qualsiasi momento dell'anno con gli stessi criteri seguiti per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria.

È regolarmente costituita con le stesse modalità disposte per l'Assemblea Ordinaria. Delibera sulle modifiche dello Statuto con la maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto al voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 10 – CONSIGLIO

Il Consiglio è composto di otto componenti:

- I Presidenti (o loro rappresentanti) dei due Soci di Diritto (vedi Art. 5);
- Un Consigliere, designato dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia Savona La Spezia;
- Cinque consiglieri, eletti dall'Assemblea dei Soci.

I componenti il Consiglio devono essere in regola con il pagamento della quota sociale, per i cinque rappresentanti eletti tra i Soci Ordinari.

L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive è causa di decadenza dalla carica.

Alle riunioni del Consiglio possono presenziare, se convocati dal Consiglio, i partecipanti a specifici gruppi di lavoro e a Comitati di studio.

Il Consiglio elegge il Presidente e due Vice Presidenti, resta in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 11 – COMPETENZA DEL CONSIGLIO

Il Consiglio gestisce e dirige l'Associazione, ne amministra i beni, autorizza le operazioni volte al conseguimento dei fini sociali, emana norme regolamentari disciplinanti il funzionamento dell'Associazione:

- elegge, nel suo seno, il Presidente e i due Vice Presidenti;
- può nominare un direttore e delegati esterni;
- tiene il libro dei soci e assume le decisioni disciplinari di cui all'art. 17;
- determina l'importo della quota associativa annuale;
- predispose il conto preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- sostituisce i Consiglieri dimissionari surrogandoli in base all'ordine delle preferenze ottenute nella precedente votazione;
- interviene e decide sulle questioni disciplinari, deontologiche e concorrenziali inerenti lo Statuto e i rapporti associativi.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno cinque consiglieri; esso delibera a maggioranza semplice con voto palese salvo si tratti di votazione relativa a persona.

In caso di parità, ha valore decisivo il voto del Presidente del Consiglio.

Il Consiglio è convocato tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti; la convocazione deve essere comunicata con ogni mezzo anche elettronico ai singoli membri almeno 5 giorni prima della riunione e deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo nonché l'ordine del giorno, e comunque la riunione è valida se sono presenti tutti i componenti il Consiglio.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio in audio/video conferenza.

Il Consiglio può insediare gruppi di lavoro o comitati di studio per affrontare specifiche problematiche e ne designa il coordinatore.

Art. 12 – PRESIDENTE

Il Presidente dell'associazione è eletto dal Consiglio e resta in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Presidente rappresenta l'Organizzazione a ogni effetto di legge.

Il Presidente controlla che lo Statuto venga regolarmente osservato e che le deliberazioni del Consiglio trovino puntuale applicazione ed esecuzione e presiede di diritto le riunioni del Consiglio.

Art. 13 – VICEPRESIDENZA

La Vice Presidenza è costituita da due Vice Presidenti uno dei quali sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e ne assume identici poteri.

Uno dei due vice Presidenti deve avere la qualifica di Socio Ordinario Assaggiatore Professionista ONAEO.

I vice Presidenti, restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Al vice Presidente con la qualifica di Assaggiatore Professionista ONAEO inoltre viene assegnata la carica di responsabile della "Scuola per Assaggiatori Professionisti di Oli Alimentari d'oliva".

Art. 14 – DIRETTORE

Il Consiglio può procedere alla nomina di un Direttore.

Al Direttore può essere attribuita la responsabilità del personale dipendente e del regolare andamento degli uffici e gli può essere affidata l'attività organizzativa dell'associazione.

La carica di Direttore è incompatibile con quella di Consigliere.

Il Direttore coadiuva il Presidente e il Consiglio nell'espletamento del loro mandato, partecipa alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea dei soci, assumendo in entrambi i casi la funzione di Segretario e svolge funzioni istruttorie e di coordinamento dei lavori delle Commissioni e Comitati.

Il Direttore non può esercitare attività alcuna in concorrenza e/o in contrasto con quella dell'associazione.

Art. 15 – COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI

Il Collegio dei Revisore dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti tra i soci dall'Assemblea Ordinaria.

In occasione della prima riunione del Collegio i membri effettivi provvedono a eleggere il Presidente.

Il Collegio svolge il controllo di legittimità sulla gestione finanziaria dell'Organizzazione e delibera a maggioranza.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

I membri del Collegio durano in carica cinque anni e sono rieleggibile.

Art. 16 – COLLEGIO DEI PROVIBIRI

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea Ordinaria, anche tra non soci purché scelti tra soggetti che si siano distinti nel campo dell'economia e delle tecniche olearie, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Collegio nomina, nel suo seno, il Presidente.

L'Organo giudica inappellabilmente e senza formalità di procedura su tutte le controversie che insorgono tra l'O.N.A.O.O. e i suoi associati, tranne quelle di cui al successivo articolo 17, pronunciandosi secondo equità, previa audizione degli interessati.

All'Organo possono fare ricorso i soci che siano stati espulsi dall'Assemblea a seguito di censura del Consiglio ai sensi dell'art. 17.

Art. 17 – COLLABORAZIONE E LIMITI

In occasione di fiere, mostre, concorsi e congressi, l'O.N.A.O.O. può offrire il suo patrocinio alla manifestazione nonché collaborare all'organizzazione della stessa.

A nessun socio è consentito di utilizzare la qualifica di associato O.N.A.O.O. a scopo di pubblicità commerciale.

A nessun socio è consentito di utilizzare il logo O.N.A.O.O. senza espressa autorizzazione.

I soci si impegnano a non esercitare a nome dell'associazione attività in contrasto o in concorrenza con quelle dell'associazione nel qual caso il Consiglio provvede alla censura del comportamento fino alla proposta all'Assemblea di deliberare l'espulsione del socio.

Art. 18 – PRESIDENTE EMERITO

Su proposta del Consiglio Direttivo, il Presidente uscente può essere designato "Presidente emerito" dall'Assemblea per acclamazione. La qualifica gli è conferita a tempo indeterminato, salvo revoca da parte dell'Assemblea, su richiesta del Consiglio Direttivo.

Il Presidente Emerito ha funzioni di garanzia del rispetto della linea culturale e politica dell'associazione e, in accordo con il Presidente, può svolgere la funzione di rappresentanza istituzionale della stessa. Il Presidente Emerito partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci e, su richiesta del Consiglio direttivo, può dirigere progetti e altre attività dell'associazione.

Più Presidenti Emeriti possono rivestire contemporaneamente la carica.

Art. 19 – PERSONALE dipendente e collaboratori

Al personale dipendente sarà corrisposto il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti tempo per tempo nel settore del commercio. Potranno essere instaurati contratti di collaborazione con personale esterno all'associazione che, durante la collaborazione, dovrà impegnarsi a non esercitare attività in concorrenza e/o in contrasto con quella dell'associazione.

Art. 20 – CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali previste dal presente Statuto sono conferite a titolo onorifico e non comportano alcun diritto a compensi, retribuzioni, se non al rimborso delle spese di trasferta sostenute dal soggetto interessato. Ogni Ente rappresentato è responsabile dell'onere finanziario risultante dalla partecipazione di propri membri alle riunioni degli Organi Statutari.

Art. 21 – PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito dalle quote di iscrizione e dalle quote associative annuali corrisposte a fondo perduto dagli associati. Gli associati non assumono alcuna responsabilità per le obbligazioni contratte dall'Organizzazione, per le quali risponde esclusivamente quest'ultima con il proprio patrimonio sociale, salvo quanto previsto dall'art. 38 c.c.

Art. 22 – ANNO SOCIALE

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 23 – NORMA FINALE

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti specifici approvati dal Consiglio, si rinvia alle norme di legge.